

(N. 1215)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto con tutti i Ministri

NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1965

Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale

ONOREVOLI SENATORI.

I. — *I precedenti legislativi*

Con la legge 10 agosto 1950, n. 647, venne autorizzato, a favore delle località economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale, all'uopo delimitate da un apposito Comitato dei ministri, un programma decennale, aggiuntivo rispetto alle normali attività dei Ministeri, di opere straordinarie di pubblico interesse, nei settori della sistemazione dei bacini montani, della bonifica, dell'irrigazione e della trasformazione agraria, della viabilità ordinaria non statale, degli acquedotti e fognature, per un importo di 200 miliardi di lire.

Il programma predisposto, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e approvato dal Comitato dei ministri per le zone depresse dell'Italia set-

tentrionale e centrale, aveva lo scopo di migliorare le condizioni ambientali dei territori interessati e, nello stesso tempo, di creare le premesse per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive.

Con la legge 15 luglio 1954, n. 543, la durata dell'intervento fu prorogata a dodici anni e le relative disponibilità finanziarie vennero elevate a lire 250 miliardi.

Una importante svolta della legislazione a favore delle zone depresse del Centro-Nord si ebbe con la legge 29 luglio 1957, n. 635, la quale, oltre a prorogare a 15 anni la durata dell'intervento straordinario e a portare lo stanziamento complessivo a 408 miliardi di lire (elevato con successive leggi a 425 miliardi), introdusse alcuni incentivi di carattere fiscale (esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito) a vantaggio delle nuove imprese piccolo industriali e artigiane (con non oltre 100 operai) localizzate nel territorio dei Comuni montani

e dei Comuni riconosciuti come località economicamente depresse dall'apposito Comitato dei ministri.

Un successivo provvedimento (legge 13 giugno 1961, n. 526) estese tali agevolazioni fiscali, nell'ambito dei territori montani, anche alle imprese alberghiere e alle imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funivie, mentre il limite di 100 operai, già stabilito dalla precedente legislazione per l'ammissione delle piccole industrie ai benefici di cui trattasi, veniva elevato, negli stessi territori montani, a 500 dipendenti.

II. — *Le caratteristiche della depressione*

Il rilevante processo di sviluppo che ha interessato il sistema economico italiano nell'ultimo quinquennio, nel mentre ha riguardato in modo diretto e con effetti sempre più sensibili i territori compresi nel cosiddetto triangolo industriale, si è diffuso su zone via via più ampie delle restanti regioni settentrionali e centrali, in virtù di un duplice ordine di fenomeni. Si è verificato innanzitutto un movimento migratorio che ha dato luogo, nel Veneto ed in alcune provincie delle regioni centrali, ad un maggior equilibrio fra popolazione e risorse produttive. Si è determinata, poi, una graduale estensione del sistema industriale, tradizionalmente concentrato, verso altre zone che, per posizione geografica e per disponibilità di popolazione, consentivano una localizzazione relativamente conveniente.

La creazione di nuovi stabilimenti industriali, l'affermarsi di rapporti di interconnessione con le aziende già localizzate nel triangolo industriale, hanno modificato profondamente il sistema economico di buona parte delle provincie dell'Emilia, del Veneto e della Toscana, aggiungendo nuovi impulsi a processi di sviluppo che già si manifestavano in via autonoma.

Il problema delle aree di minor sviluppo dell'Italia centro-settentrionale si presenta quindi, oggi, piuttosto ridimensionato rispetto al 1950, in quanto non sussiste nelle

aree medesime quell'ampia disponibilità di forze di lavoro che si riscontrava a tale epoca.

Le situazioni di effettivo sottosviluppo, non influenzate nè da rilevanti modifiche nella distribuzione della popolazione, nè da un inizio di processo di sviluppo economico, appaiono oggi più limitate nella loro estensione, ma non per questo meno abbisogevoli di un adeguato intervento.

In particolare, dovrà tenersi conto del fatto che sussistono ancora oggi notevoli deficienze nel sistema delle infrastrutture economiche e civili, e che, anche nei casi in cui si sia avuto un sensibile esodo di popolazione, non si sono svolti nell'agricoltura quei processi di ristrutturazione dell'assetto fondiario e di riconversione colturale che potrebbero garantire alle forze di lavoro rimaste, livelli di prodotto *pro capite* più adeguati ai livelli medi dell'economia del Paese.

Deve tenersi presente, peraltro, che i problemi delle aree sottosviluppate del Centro-Nord si pongono con particolare urgenza non tanto per le zone, piuttosto limitate, che si trovino intercluse nell'ambito di territori più vasti, e che presentano livelli e ritmi di sviluppo da cui possono trarre profitto le aree minori, ma, soprattutto, per quelle zone in cui una rilevante disponibilità di forze di lavoro e l'inadeguata esistenza di collegamenti rendono particolarmente grave lo squilibrio fra popolazione e risorse.

III. — *L'impostazione generale del disegno di legge*

Il presente disegno di legge assolve alla funzione di adeguare l'intervento straordinario nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, alla nuova realtà economica e sociale.

a) Il primo problema che, ai fini di tale adeguamento, deve essere affrontato è quello relativo alla delimitazione delle zone di intervento. È noto che in applicazione della legge del 1950 e di quelle successive non si è pervenuti alla preventiva definizione

dei territori oggetto dell'azione straordinaria.

Sia agli effetti delle opere pubbliche, che agli effetti delle esenzioni fiscali, sono stati presi in considerazione, di volta in volta, ambiti territoriali corrispondenti alle circoscrizioni comunali; cosicchè il riconoscimento di località depressa ha risposto più a criteri contingenti che ad una visione di sviluppo economico di lungo periodo. A questa lacuna occorre ovviare prima che si metta in moto il nuovo meccanismo d'intervento; questo è, infatti, subordinato, dal punto di vista della sua validità ed efficacia, ad una chiara e rigorosa precisazione dei confini territoriali in cui è chiamato ad operare.

In base al disegno di legge, alla delimitazione delle zone (che possono anche non coincidere con le circoscrizioni territoriali dei Comuni e delle Province) provvede, secondo i criteri indicati dal programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione, su proposta di un Comitato di ministri, analogo a quello previsto dal disegno di legge che disciplina i nuovi interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, presieduto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. Tale Comitato, costituito in seno allo stesso CIR sarà formato dai Ministri più direttamente interessati all'attuazione degli interventi, mentre gli altri Ministri saranno chiamati a partecipare ai lavori del Comitato allorchè siano in esame problemi di loro specifica competenza. La diretta partecipazione delle Regioni alle formulazioni ed alle deliberazioni sia del CIR che del Comitato di ministri è sancita mediante l'inserimento in tali organi collegiali dei Presidenti delle Regioni nelle quali sono ricomprese le zone riconosciute depresse.

I criteri in base ai quali si dovrà provvedere alla delimitazione sono indicati dal disegno di legge che fa riferimento alla presenza di forze di lavoro non impiegate, agli accentuati fenomeni di esodo, ai bassi livelli di reddito e di produttività nonché al-

l'assenza di autonome possibilità di integrazione con aree contigue economicamente sviluppate.

Si tratta di fattori la cui presenza simultanea determina quelle situazioni di depressione economica e sociale che l'intervento straordinario, nel quadro delle direttive del programma economico nazionale, intende eliminare.

b) Un secondo problema, cui il disegno di legge intende dare una coerente soluzione, è quello della programmazione degli interventi.

Analogamente a quanto stabilito per il Mezzogiorno, sembra opportuno prevedere, per ciascuna di queste zone, un secondo livello di programmazione globale, così da realizzare un più stretto coordinamento degli interventi pubblici finalizzati allo sviluppo delle attività produttive. Il fenomeno depressivo presenta in queste zone, più di quanto non avvenga nello stesso Mezzogiorno, aspetti profondamente differenziati; ciascuna di esse richiede quindi una particolare strategia dell'azione pubblica, che dev'essere concepita in aderenza alle diverse realtà e che deve, comunque, poter fare affidamento sulla manovra unitaria di tutti gli interventi da localizzare nella zona.

Nel contesto di tale azione un ruolo importante assumono gli interventi straordinari previsti ed autorizzati dal presente disegno di legge i quali, da un lato, consentono di utilizzare a favore delle zone depresse disponibilità tecniche e finanziarie a carattere aggiuntivo; mentre, d'altro canto, proprio per il loro carattere di straordinarietà, costituiscono l'elemento più direttamente manovrabile all'interno del piano e, quindi, in definitiva, il fattore determinante della strategia dello sviluppo applicabile in ciascuna di queste zone.

È ovvio che una programmazione di questo tipo, così fortemente legata alle caratteristiche locali delle singole zone, non può essere concepita a livello centrale, ma dev'essere studiata e formulata, sia pure come proposta, a livello locale, dalle autorità regionali o, in loro assenza, previa consultazione dei comitati regionali per la programmazione.

La deliberazione definitiva sui piani dovrà essere adottata dal massimo organo della programmazione nazionale, previa formulazione dei piani medesimi da parte dell'apposito Comitato di ministri.

Analogamente a quanto è stato fatto per il Mezzogiorno è prevista la figura di un Ministro, che abbia la responsabilità complessiva dell'intervento straordinario. La funzione del Ministro (che per evidenti ragioni è quello stesso che presiede agli interventi nel Mezzogiorno) pur limitandosi, formalmente, alla Presidenza del Comitato, assume, tuttavia, un'importanza fondamentale nell'impostazione e nella realizzazione della politica di sviluppo in queste zone.

c) Per quanto riguarda, infine, la fase di attuazione, il disegno di legge prevede che gli interventi siano effettuati dai Ministeri interessati, nell'ambito delle rispettive competenze. Tuttavia, ove già risultano costituite le Regioni, (Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) le Amministrazioni dello Stato delegheranno l'esercizio delle proprie attribuzioni a quelle regionali territorialmente competenti.

È sembrato, infatti, inopportuno istituire un organismo straordinario che presiedesse all'intervento in tali zone, mentre il coordinamento nella fase di esecuzione dell'intervento sarà garantito dagli appositi piani, da cui dovranno discendere i programmi esecutivi; programmi che saranno riesaminati in sede di Comitato al fine di verificarne la conformità alle direttive stabilite dai piani di coordinamento.

IV. — *Gli interventi per le opere pubbliche e per la incentivazione delle attività economiche*

Nel settore delle opere pubbliche, sarà a carico dell'intervento straordinario solo la realizzazione di opere direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive (art. 3). In tale quadro è previsto anche il completamento delle opere già iniziate in base alla legislazione sin qui vigente, sempre che tali opere

ricadano negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento. Il completamento delle altre opere, come pure la realizzazione di opere che, pur necessarie al progresso civile delle popolazioni, non possono ritenersi direttamente finalizzate alla localizzazione e all'espansione delle attività produttive, resta affidato alla competenza dei Ministeri, nell'esplicazione della loro ordinaria attività.

Le opere pubbliche da eseguirsi ai sensi del presente provvedimento, nonché quelle necessarie all'insediamento delle attività economiche che con il provvedimento stesso si intendono incentivare mercè le agevolazioni da esso previste, sono dichiarate di pubblica utilità e considerate indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

Per l'incentivazione delle attività agricole, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a realizzare — avvalendosi anche degli Enti di sviluppo nelle materie di loro competenza — una vasta gamma di interventi straordinari (art. 4), diretti a promuovere e ad assecondare i processi di ristrutturazione dell'assetto fondiario e di riconversione colturale, nonché a valorizzare la produzione agricola e ad accentuare il movimento cooperativistico.

Per agevolare le attività economiche nel settore industriale e in quello turistico, il provvedimento prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la costruzione e l'ampliamento di nuovi impianti industriali o la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili destinati alle iniziative turistico-alberghiere (artt. 5 e 6) e delle attrezzature complementari.

Riprendendo, poi, una agevolazione rivelatasi in passato particolarmente utile, ma adattandola alle nuove esigenze, il disegno di legge prevede l'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito in favore delle imprese artigiane ed industriali (articolo 7), ivi comprese quelle alberghiere e quelle esercenti impianti di trasporto per mezzo di funivie, già contenuta nella legge 13 giugno 1961, n. 526.

Rispetto alla legislazione ora in vigore, la norma richiamata introduce alcune im-

portanti innovazioni. Anzitutto, non si ha più riguardo — ai fini della ammissione al beneficio — al dato puramente numerico dei dipendenti occupati, ma la concessione dell'agevolazione viene riferita all'elemento, ben più significativo, dell'entità dell'investimento in impianti fissi (che non deve essere superiore a 1,5 miliardi di lire); inoltre, la esenzione si estende anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento di aziende già esistenti, le quali pertanto saranno indotte, anche in previsione dell'ottenimento di questo beneficio, ad assumere dimensioni economicamente più confacenti alle esigenze della produzione e del mercato; infine il beneficio viene concesso anche alle iniziative alberghiere e turistiche, che, specie nelle zone depresse di montagna e di collina potranno svolgere una insostituibile azione per tonificare l'economia delle zone medesime.

Particolare importanza, infine, riveste la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge, in base alla quale l'esenzione fiscale di cui trattasi continuerà ad applicarsi, nelle località già dichiarate depresse ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, a quelle iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'approvazione della nuova legge.

Si è ritenuto infatti opportuno, per evidenti motivi di equità, che le iniziative in corso di realizzazione non fossero escluse dal beneficio in parola solo perchè, per impossibilità oggettiva, non hanno potuto ulti-

mare i propri impianti entro il termine del 30 giugno 1965, data alla quale verrà a cessare l'efficacia della citata legge n. 635 del 1957.

V. — *Finanziamento e durata dell'intervento straordinario*

La durata dell'intervento straordinario è fissata in 15 anni, in quanto viene riconosciuto da studiosi ed esperti che tale termine è strettamente indispensabile per creare o rimettere in moto nelle zone interessate quei meccanismi di sviluppo capaci di garantire lo stabile impiego della manodopera ed aumentare il reddito *pro capite* delle popolazioni.

Per il primo quinquennio di attuazione della legge il disegno di legge autorizza lo stanziamento di 200 miliardi di lire. Poichè tale cifra appare in effetti inferiore alle reali esigenze di una efficace azione pubblica nelle zone in questione, si è prevista la possibilità di integrare lo stanziamento anzidetto con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal prevedibile aumento dei tributi erariali.

In tal modo sarà possibile reperire ulteriori mezzi finanziari, ritenuti indispensabili per porre l'intervento straordinario in condizione di assolvere alla funzione ad esso affidata dalla legge e dal programma economico nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Piani quinquennali per il coordinamento degli interventi)

Sulla base delle indicazioni fissate dal programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al successivo quarto comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, caratterizzate dalla presenza di forze di lavoro non impiegate, da accentuati fenomeni di esodo, da bassi livelli di reddito e di produttività, nonché dalla assenza di autonome possibilità di integrazione con aree contigue economicamente sviluppate.

La delimitazione di cui al precedente comma può anche non riferirsi all'intero territorio di Comuni e Province.

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per il coordinamento degli interventi pubblici, ordinari e straordinari, rivolti a promuovere ed agevolare la localizzazione e l'espansione delle attività produttive in ciascuna delle zone delimitate ai sensi del precedente comma. In sede di approvazione dei piani il CIR, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al quarto comma, fissa i criteri per la graduazione delle anzidette agevolazioni, in base alle caratteristiche ed alla intensità della depressione.

I piani, predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un Comitato di Ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai Ministri del bilancio, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali, del turismo e dello spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari

nei Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, che lo presiede.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato interministeriale per la ricostruzione ed il Comitato dei Ministri di cui al quarto comma sono integrati dai Presidenti delle Regioni interessate.

Per l'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, il Comitato di cui al quarto comma si avvale della Segreteria generale (di cui all'articolo 4 del disegno di legge concernente: « Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno »). Il limite massimo di personale previsto dallo stesso articolo è elevato a 150 unità.

Per la formulazione dei piani, le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nelle zone depresse ricomprese nei territori di rispettiva competenza.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione dei piani si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani impegnano le Amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, è soppresso.

Art. 2.

(Realizzazione degli interventi)

Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo precedente, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo sono autorizzati a realizzare gli interventi straordinari previsti dai successivi articoli mediante programmi esecutivi annuali predisposti sulla base dei piani di cui al precedente articolo.

I programmi esecutivi annuali sono trasmessi al Comitato dei Ministri di cui al quarto comma del precedente articolo che

li esamina ai fini della loro conformità ai piani di coordinamento.

Per le zone depresse comprese nei territori delle Regioni a statuto speciale, gli anzidetti Ministeri delegano l'esercizio delle attribuzioni relative alle Amministrazioni regionali.

Art. 3.

(Esecuzione di opere pubbliche)

I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, opere straordinarie di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nelle zone depresse, nonché a completare, nelle stesse zone, le opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonché la viabilità diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie e i comprensori suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico.

Le opere anzidette e quelle necessarie all'insediamento delle singole iniziative sono dichiarate di pubblica utilità e considerate indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

(Agevolazioni per lo sviluppo delle attività agricole)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a realizzare, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del precedente articolo 1, interventi di carattere straordinario diretti a:

a) fornire alle imprese agricole l'assistenza per l'organizzazione aziendale;

b) svolgere programmi di sperimentazione agraria di particolare interesse per lo sviluppo economico delle zone;

c) costruire, in caso di assenza di adeguate iniziative e quando l'impianto abbia rilevante interesse ai fini della valorizzazione della zona, impianti di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, da affidare in gestione ad enti od associazioni di produttori agricoli;

d) concedere alle imprese agricole singole od associate contributi, nella misura massima del 45 per cento, sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda, nonché contributi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, in misura non superiore al 20 per cento, per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale;

e) concedere contributi agli enti di sviluppo per la partecipazione, fino alla misura massima del 20 per cento, al capitale di cooperative o società aventi lo scopo di fornire l'uso di beni strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere attività di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Nei territori nei quali non operano gli enti di sviluppo tali contributi possono essere concessi ad altri enti operanti nel settore, determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d), il Ministero dell'agricoltura e foreste può avvalersi degli enti di sviluppo secondo le competenze stabilite dalla legge.

Nelle zone di cui al primo comma il tasso d'interesse, previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per i mutui concessi alle imprese agricole singole od associate, per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, è ridotto di un punto e comunque in misura non inferiore all'1 per cento.

Art. 5.

*(Finanziamenti a tasso agevolato
per le iniziative industriali)*

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti, gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine concedono finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole imprese industriali.

Nelle spese ammissibili al finanziamento possono essere comprese, nel limite del 30 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei criteri fissati ai sensi del precedente articolo 1, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del comma precedente, il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato a concedere agli Istituti di credito un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

Art. 6.

*(Finanziamenti a tasso agevolato
alle iniziative turistiche)*

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonchè di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature, sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato.

I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti

e servizi complementari alle attività turistiche e, comunque, idonei a favorire le attività turistiche.

Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati ai sensi del precedente articolo 1, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

Art. 7.

*(Esenzioni fiscali
per le nuove imprese artigiane e industriali)*

Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività — rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura — da ogni tributo diretto sul reddito.

Per le nuove imprese industriali l'esenzione è applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque un miliardo e mezzo di lire.

Tale esenzione si applica anche al maggiore reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al precedente comma.

Le medesime agevolazioni previste nel presente articolo si applicano, con i limiti di

cui al secondo e terzo comma, anche alle imprese alberghiere e alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati, che si costituiscono nei territori di cui all'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526.

Art. 8.

(Finanziamenti degli interventi)

Per la realizzazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 18.690 milioni nell'esercizio finanziario 1965, di lire 39.380 milioni negli esercizi 1966, 1967 e 1968, di lire 41.380 milioni nell'esercizio 1969 e di lire 21.790 milioni nell'esercizio 1970.

Le somme autorizzate, ripartite dal Comitato dei ministri di cui al quarto comma dell'articolo 1 tra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, in relazione agli interventi da effettuare, sono iscritti sui singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri predetti.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri medesimi.

All'onere di lire 18.690 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1965 e alla maggiore spesa per il personale della Segreteria di cui al precedente articolo 1, valutata per l'esercizio stesso in lire 90 milioni, si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 5381 concernente finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Stanziamenti integrativi)

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli esercizi dal 1966 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali, possono essere autorizzate, sulla base del programma di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi previsti dalla presente legge in aggiunta a quelle autorizzate dal precedente articolo.

Tali maggiori somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e quindi, a seguito del riparto da effettuarsi con le modalità previste dal precedente articolo, attribuite con decreto del Ministro del tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

Ferme restando le agevolazioni già concesse alle imprese ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957, n. 635, le dichiarazioni ed i riconoscimenti di « località economicamente depresse », effettuati in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, nonché dell'articolo 8 della citata legge n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, perdono ogni efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

L'esenzione fiscale di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni continua ad applicarsi nelle località già riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge cessa di aver vigore il 31 dicembre 1980.